

*Studio Multidisciplinare Prof.ssa Maria Rita Parsi, Dott. Massimo D'Amelio  
e Dott.ssa Monica Allegranzi*

**DOTT. MASSIMO D'AMELIO**  
*Funzionario del Servizio Sociale -  
Consulente e Assistente Sociale Privato -  
Mediatore Familiare*

STUDIO MULTIDISCIPLINARE  
Prof.ssa Maria Rita Parsi  
Dott. Massimo D'Amelio  
Dott.ssa Monica Allegranzi

Viale Tunisia, 42 - Milano  
Via Giulio Caccini, 3 - Roma  
Boulevard de la Turbie, 27 -  
Beausoleil

## **NOTE di APPROFONDIMENTO al D.D.L. PILLON**

A seguito dell'Audizione del 31 Gennaio 2019 si inviano le presenti Note di approfondimento che intendono arricchire, con spunti di carattere tecnico-metodologico, basati su un filosofia di intervento, alcuni aspetti dei Disegni di Legge da Voi redatti, già compositi ed esaustivi.

Si ringrazia altresì per l'opportunità accordata.



*Viale Tunisia 42 - 20124 Milano  
Tel. 02/6705818  
Via Giulio Caccini 3 - Roma  
Boulevard de la Turbie, 27- Beausoleil*

❖ **DISEGNO DI LEGGE N. 45, DEL 23/03/2018- Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

Art. 3, pg. 6: La formula "*potestà genitoriale*" è stata sostituita dalla formula "*responsabilità genitoriale*".

❖ **DISEGNO DI LEGGE N. 118, DEL 23/03/2018- Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

Art. 2, pg 5 :

A modesto avviso dello scrivente, è necessario evidenziare che in caso di pregiudizio per il minore, ed in funzione della sua tutela e del suo interesse, il mediatore, le parti e i soggetti che li hanno assistiti devono poter testimoniare.

Art. 4, pg 5 :

Lo scrivente ritiene opportuno suggerire l'istituzione di *borse lavoro, borse di studio regionali, stabilire un tetto massimo di costo per il corso di specializzazione*, per promuovere la funzione sociale del mediatore, e non più solo quella "giuridica", garantendo così l'accesso anche ai professionisti più giovani.

A mio modesto parere, la funzione pubblica dovrebbe trovare il modo di avvicinarsi al cittadino, magari fornendo *schede di valutazione degli operatori coinvolti e incontrati (mediatori, ctu, servizio sociale)*, al fine monitorare il ritorno sociale e garantire il corretto utilizzo degli interventi che comportano costi pubblici e privati.

❖ **DISEGNO DI LEGGE N. 768, DEL 07/08/2018- Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

Art. 5, pg. 13, primo comma: "*Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto.*"

Lo scrivente si chiede con quali strumenti il giudice possa valutare la fondatezza del rifiuto del minore. Varrebbe la pena di pensare alla possibilità di riferirsi a professionisti altri, come educatori, assistenti sociali e professionisti sanitari dalla comprovata esperienza nel settore minori e famiglia, supportando la creazione di un sistema di rete tra pubblico e privato, in nome del *principio di sussidiarietà* - L. 328/2000.



Art. 11, pg. 14, primo comma: "Art. 706-bis- (Mediazione familiare) -

*In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, [...], di rivolgersi ad un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista [...]."*

Trattandosi di un procedimento che espone le parti a indagine sensibile (sfera psicologica, sociale, economica) deve prevedersi il diritto delle stesse ad una libera scelta dell'organismo di mediazione familiare, tra una rosa di almeno tre soggetti, consentendo, altresì, la possibilità di un eventuale cambio, ciascuno, nel corso del procedimento.

Art. 13, pg. 15: "Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto."

vd. Art. 2- DISEGNO DI LEGGE N. 118

## ❖ **DISEGNO DI LEGGE N. 735, DEL 01/08/2018 Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità-**

Art. 1, pg. 9, "Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare":

a) vd Art. 4- DISEGNO DI LEGGE N. 118

c) A modesto parere dello scrivente è opportuno inserire un percorso di supervisione tecnico-emotivo-relazionale anche per i legali.

f) - È utile prendere in esame l'istituzione di un ticket sociale volto a rendere più accessibile il percorso di mediazione anche a soggetti socialmente svantaggiati.

Art. 2, pg.11, "Obbligo di riservatezza":

vd. Art. 2- DISEGNO DI LEGGE N. 118

Art. 3, pg. 11, "Procedimento di mediazione familiare":

2. "Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio [...]"

A modesto avviso dello scrivente è doveroso pensare sin d'ora alla gestione dei casi più particolari, dove una delle parti risiede lontano o all'estero, ampliando la scelta del mediatore familiare su tre distretti limitrofi a quello di residenza del minore.



4. "Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi"

L'esperienza professionale maturata porta lo scrivente a sottolineare la necessità di allungare i tempi del procedimento fino a un massimo di dodici mesi, verificando così la tenuta degli accordi presi e constatare la reale collaborazione delle parti.

Art. 4, pg. 13, "Spese e compensi per il mediatore familiare":

vd Art. 1, pg. 9, "Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare" punto f) -  
**DISEGNO DI LEGGE N. 735**

Art. 5, pg. 13, "Coordinatore genitoriale":

A parere dello scrivente, la figura del coordinatore genitoriale, poco conosciuto e poco sperimentato, meriterebbe una seria riflessione a partire dal percorso di formazione, fino alla definizione dei "confini professionali".

Art. 8, pg. 16, "Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile":

b) Si sottolinea la necessità di una "tregua legale" durante il procedimento di mediazione che garantisca una auto-responsabilizzazione del soggetto genitore perché acquisisca strumenti spendibili per il futuro.

Art. 9, pg. 17, "Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile":

3. È importante disincentivare l'accanimento giudiziario e la querulomania verso soggetti socialmente svantaggiati - riconoscimento di invalidità, licenziamento, eventi luttuosi riconosciuti - prevedendo chiare sanzioni.

Art. 11, pg. 19, "Modifiche all'articolo 337-ter del codice di procedura civile":

"Salvo diverso accordo tra le parti [...] pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore [...]."

Lo scrivente ravvisa la necessità di far maggior chiarezza circa gli strumenti utilizzati per riconoscere lo stato di *comprovato pericolo di pregiudizio* per il minore.

In tal senso, si suggerisce di valutare la possibile creazione di CTU "sociali", seguite non più da uno psicologo ma da un assistente sociale, il cui diverso approccio, sia per formazione sia per deontologia professionale, garantisce una visione centrata sulle dinamiche del sistema familiare, legate anche alla sfera economica, giuridica, relazionale oltre a quella -importante- psicologica.

Art. 13, pg. 24, "Modifiche all'articolo 337-quinquies del codice di procedura civile":

"In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio."

Lo scrivente suggerisce che la comunicazione del cambio di residenza all'altro genitore avvenga con almeno sessanta giorni d'anticipo.



"Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato [...]E' compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre il minore alla sua residenza [...]."

Sarebbe qui interessante soffermarsi anche sull'impiego di altre figure professionali esperte nel settore minori, siano quella dell'assistente sociale, dello psicologo o dell'educatore.

Art. 16, pg. 27, "Modifiche all'articolo 337-octies del codice di procedura civile"- Poteri del giudice e ascolto del minore:

Circa l'ascolto del minore, esso deve avvenire solo in estrema ratio e/o se sussistono le condizioni: è fondamentale appurare che il minore non viva situazioni di disagio, conflitto di lealtà e condizionamenti, che non sia affetto da disturbi.

Art. 18, pg. 28, "Modifiche all'articolo 342-bis del codice di procedura civile":

È necessario rivedere le modalità di allontanamento del minore e del progetto di ripristino urgente delle funzioni genitoriali stante i costi sociosanitari e le ripercussioni sociali.

Art. 22, pg. 30, "Modifiche all'articolo 4 della legge 1° Dicembre 1970, n. 898 ":

vd. Art. 4- DISEGNO DI LEGGE N. 118

## ❖ DISEGNO DI LEGGE N. 837, DEL 02/10/2018- Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

Art. 3, pg 5, "Centri di assistenza e di mediazione familiare":

a) Per la reale attuazione dell'Art. 2 "Finalità" è doveroso che i centri di assistenza e mediazione si occupino dei genitori senza distinzioni di genere. Tali strutture dovrebbero prevedere quote di genere e premiare modelli multidisciplinari .Sarebbe auspicabile che si crei una forma di gratuito patrocinio anche per altre figure professionali.

c) Sarebbero auspicabili interventi di welfare volti al supporto e al reinserimento lavorativo e all'accesso al credito dei genitori separati in situazione di accertata difficoltà (punteggi più alti per le liste delle case popolari- inserimento in liste speciali- protezione lavorativa- disoccupazione- sussidio minimo vitale temporaneo - accesso a servizi sanitari specifici).

Dott. Massimo D'Amelio



Assistente e Collaboratrice  
Sig.ra Fossati Arline Anita

